

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Servizio di agenzia viaggio per trasferte di lavoro in adesione alla NECA "per il servizio di Agenzia Viaggio per trasferte di lavoro" Ed. 3 - Lotto 1 (ARCA_2016_107; CIG 6909485F62).

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a) l'art. 1, comma 455, della Legge 11/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- b) con Legge del 31/07/2013, n. 5 (art. 6, comma 12, lett. a), la Regione Lombardia ha disposto che le funzioni di Centrale di Committenza, per l'acquisizione di beni e servizi ex art. 33 del D.Lgs. 163/2006 a favore dei soggetti indicati nel succitato art. 1 co. 455 della Legge n. 296/2006, siano svolte dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (A.R.C.A.);
- c) ARCA, ai sensi dell'art. 1, co. 4, della Legge Regionale 28/12/2007, n. 33 e sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle Amministrazioni di cui all'art. 1 della Legge Regionale 27/12/2006, n. 30, stipula le Convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 con le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito in ciascuna Convenzione, ai prezzi e alle condizioni ivi previsti, Ordinatori di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Pubbliche/Stazioni Appaltanti;
- d) le Stazioni Appaltanti registrate presso la piattaforma di e-procurement gestita da ARCA possono aderire alle Convenzioni attivando il servizio del Fornitore secondo la disciplina normativa e contrattuale prevista dalla Convenzione medesima;
- e) l'adesione alle Convenzioni stipulate da ARCA S.p.A. nell'ambito delle quali i Fornitori aggiudicatari si impegnano ad accettare Ordinatori di Fornitura emessi dalle Stazioni Appaltanti fino al limite massimo previsto (il cosiddetto *massimale*), presenta – *ex multis* - i seguenti benefici:
 - semplificazione del processo di acquisto;

G.
g

- riduzione dei costi unitari e dei tempi di approvvigionamento;
 - notevoli risparmi di processo oltre che sul prezzo dei beni;
 - aumento della trasparenza e della concorrenza;
 - abbattimento dei costi legati alla gestione dei contenziosi;
 - miglioramento della qualità della fornitura di prodotto e di servizio;
- f) **CAL** (di seguito anche la "**Società**") ha ottenuto l'abilitazione a operare nel NECA di cui alla precedente lettera d) dal 12/10/2016;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- g) il Negozio Elettronico della Centrale degli Acquisti (di seguito "**NECA**") è il catalogo elettronico delle Convenzioni attivate da ARCA mediante il quale le Stazioni Appaltanti registrate sulla relativa piattaforma di *e-procurement* (www.arca.regione.lombardia.it) possono sottoscrivere direttamente on-line contratti di fornitura e inviare ai fornitori i relativi ordini di acquisto di beni e servizi;
- h) i contratti di fornitura si concludono con la ricezione da parte del fornitore degli **Ordinativi di Fornitura** (di seguito anche "**OdF**") trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti tramite il NECA; l'Ordinativo di Fornitura consiste, dunque, nel contratto con il Fornitore attuativo della Convenzione, e rappresenta l'impegno ufficiale della Stazione Appaltante ad acquistare un certo quantitativo di prodotti/servizi, per almeno l'80% dell'importo ivi indicato, ossia dell'importo che la Stazione Appaltante prevede di richiedere nell'ambito della Convenzione; ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente nei limiti delle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emessi;
- i) la Richiesta di Consegna rappresenta invece il singolo ordine di beni/servizi che la Stazione Appaltante richiede in consegna al Fornitore fino alla completa erosione dell'importo del corrispondente Ordinativo di Fornitura;
- j) nel NECA vi sono due diverse tipologie di Convenzione:
- a. le "**Convenzioni a somministrazione**" che prevedono l'emissione di un Ordinativo di Fornitura, ossia del contratto con cui la Stazione Appaltante si impegna ad acquistare una determinata quantità di prodotti/servizi (esprimibile in valore o quantità), che va ad erodere direttamente il massimale della Convenzione. In seguito all'inoltro dell'OdF, l'Amministrazione emette una o più richieste di consegna che rappresentano l'effettivo acquisto dei beni/servizi, con consegna presso la sede dell'Amministrazione di una parte o dell'intero quantitativo previsto nell'OdF;
 - b. le "**Convenzioni con OdF veloce**" caratterizzate dall'emissione di un unico atto che comprende l'Ordinativo di Fornitura e la Richiesta di Consegna denominato "*OdF veloce*";

RILEVATO CHE

- k) CAL, nell'ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, necessita di usufruire di un servizio di agenzia viaggi per trasferte di lavoro al fine di consentire agli organi di vertice della Società ed ai dipendenti di CAL l'espletamento delle relative mansioni lavorative al di fuori della sede di CAL;

DATO ATTO CHE

- l) nel NECA, di cui alla precedente lett. g), è presente la **Convenzione "per il servizio di Agenzia Viaggio per trasferte di lavoro" Ed. 3 - Lotto 1 (ARCA_2016_107; CIG 6909485F62)** stipulata tra ARCA e la società **REGENT INTERNATIONAL S.R.L.** (P.IVA 00979301009; di seguito, il "Fornitore") aggiudicataria della procedura aperta indetta con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 24/12/2016 e sulla G.U.R.I. IN DATA 30/12/2016 (Allegato 1) con sede legale e domiciliazione in Roma, Via Appennini n. 47 (di seguito anche la "Convenzione");
- m) tale **Convenzione di somministrazione** (cfr. lett. j punto a.) è attiva dal 23/10/2017 con **scadenza prevista in data 23/10/2019**, con una durata della convenzione di 24 mesi prorogabile fino ad ulteriori 6 mesi su richiesta di ARCA qualora alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo contrattuale (il c.d. "massimale"), eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo; resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale;
- n) la **Convenzione** e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale prevedono:
- (i) una durata dei singoli Contratti di Fornitura attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni contraenti/Stazioni Appaltanti mediante emissione di Ordinativi di Fornitura entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione, pari a 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli Ordinativi stessi;
 - (ii) la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5, senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopra specificati, il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna;
 - (iii) un servizio oggetto della Convenzione (cfr. Capitolato Tecnico - Allegato 3) consistente (a) nella verifica di soluzioni, prenotazione, emissione e consegna dei Documenti necessari ai fini delle trasferte, ivi inclusa l'eventuale prestazione dei servizi di cancellazione, rimborso e cambio prenotazione (cfr. par. 2.1 All. 3) e (b) nell'eventuale erogazione delle prestazioni accessorie descritte sub par. 2.2 (All. 3).
 - (iv) con riferimento alle attività di cui al precedente punto iii) lett. a, i c.d. "Documenti" che il Fornitore è tenuto a fornire, in formato elettronico o cartaceo (in quest'ultimo caso vi è una maggiorazione del prezzo pari a 20 euro, oltre IVA per ciascuna richiesta di consegna), sono (Allegato 3):

- **Titoli di viaggio** con le caratteristiche descritte ai par. 2.1.1.1, 2.1.1.2 e 2.1.1.3 del Capitolato Tecnico:
 - 1. biglietti aerei;
 - 2. biglietti ferroviari;
 - 3. biglietti marittimi;
- **Titoli di scambio** di cui ai par. 2.1.1.4 e 2.1.1.5 del Capitolato Tecnico:
 - 1. voucher di autonoleggio;
 - 2. voucher alberghieri;
- (v) le prestazioni accessorie descritte nel par. 3 del Capitolato Tecnico che risultano incluse nel corrispettivo ossia:
 - i. la consulenza sulla travel policy aziendale, ossia una consulenza sulla regolamentazione interna della Stazione Appaltante in materia di trasferte (da richiedere unitamente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura), come descritto al par. 3.1 del Capitolato Tecnico;
 - ii. il servizio di assistenza tramite call center;
 - iii. la c.d. "*reportistica del servizio*" sub par. 3.5 del Capitolato Tecnico (Allegato 3);
 - iv. la gestione delle pratiche per visti consolari, per le quali è prevista una maggiorazione sul corrispettivo;
- (vi) gli eventuali casi di "*cancellazione*", "*rimborsi*" e di "*cambio prenotazione*", che sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7 del Capitolato tecnico (Allegato 3);
- (vii) infine le modalità di fatturazione, di pagamento e di tracciabilità previste dagli artt. 8 e 10 del Capitolato Tecnico (Allegato 3) e dall'art. 8 della Convenzione (Allegato 1), mentre l'importo dei diritti di agenzia dovuti in relazione alle tipologie di richieste di consegna emesse è indicato nel documento "*Corrispettivi*" allegato alla Convenzione (Allegato 4); i corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che dell'erogazione del servizio e delle prestazioni accessorie, anche di ogni eventuale onere e spesa, ivi inclusi ogni costo e/o alea quali a titolo esemplificativo e non esaustivo tasse aeroportuali previsti negli aeroporti di partenza e arrivo ad esclusione dell'IVA, e sono dovuti e si riferiscono all'erogazione del servizio prestato a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali;
- (viii) il processo di erogazione dei Documenti, descritto nel par. 2.2 del Capitolato Tecnico (Allegato 3) tramite invio delle Richieste di Consegna indicanti – *inter alia* – i cc.dd. "*profili di servizio*" (*Standard, Urgente, Emergenze*) a cui segue la verifica delle soluzioni da parte del Fornitore, l'accettazione della soluzione ritenuta preferibile, la prenotazione, l'emissione e la consegna dei Documenti di viaggio;

CONSIDERATO CHE

- o) il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto – tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento – della Segreteria Generale, in esito ad una valutazione in ordine alle caratteristiche del servizio che necessita CAL e considerato quanto è attualmente offerto dal mercato, ha rilevato che i prodotti che rispondono alle esigenze della Società sono offerti dalla **Convenzione** di cui alla precedente lett. l);
- p) in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene:
- A. consona una durata contrattuale di 365 giorni/12 mesi decorrenti dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura per i servizi di Agenzia Viaggio per trasferte di lavoro offerti nella Convenzione NECA di cui alla precedente lett. l) (Allegati 1 e 3);
 - B. opportuno richiedere altresì al Fornitore, quale prestazione accessoria, il servizio gratuito di consulenza sulla *travel policy* ai sensi dell'art. 3.1 del Capitolato Tecnico;
 - C. funzionale individuare le unità richiedenti autorizzate a richiedere per conto di CAL, di volta in volta, i servizi offerti in Convenzione;
 - D. appropriato ricevere, ai fini della fatturazione, un estratto conto riepilogativo mensile;
- q) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato un importo per i servizi di Agenzia Viaggio offerti in Convenzione NECA, calcolato (i) sulla base delle spese sostenute nel corso dell'anno 2017 (quantificate in complessivi Euro 20.265,05 di cui Euro 188,10 per diritti di agenzia, per il cui dettaglio si rinvia all'allegato 2 della Richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti, Allegato 5), (ii) in considerazione delle valutazioni in ordine alle esigenze di trasferta di lavoro prevedibili per i 12 mesi di durata del contratto attuativo della Convenzione e (iii) tenuto conto dei corrispettivi relativi ai diritti di agenzia indicati nell'Allegato C "Corrispettivi" alla **Convenzione** pari a Euro 1,90 per singola operazione (Allegato 4), pari a complessivi **Euro 30.000,00 (trentamila/00)**, oltre IVA nelle misure di legge, ove applicabile;
- r) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato, dunque, di aderire alla suddetta **Convenzione NECA** e di procedere a norma del *Manuale di supporto all'utilizzo del NECA* che descrive le modalità di adesione alla **Convenzione** medesima (Allegato 6), per una durata contrattuale di 365 giorni;

DATO ATTO CHE

- s) gli obblighi contrattuali per le prestazioni in esame sono stabiliti dalla **Convenzione** e da tutti i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA

- t) la sussistenza della copertura finanziaria e delle condizioni di legge necessarie all'affidamento oggetto della presente determina;

RICHIAMATI

- u) il D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (cd. Decreto Correttivo) a far data dal 20/05/2017;
- v) l'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*" e le Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/16 relative alla "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento*" aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- w) art. 3, comma 1, lettera cccc) punto 1. del D.Lgs. n. 50/2016 che include le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della Legge n. 488/1999 tra gli "*strumenti di acquisto*" che non richiedono l'apertura del confronto competitivo;
- x) l'art. 6 del *Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev 2*, approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 9/05/2017 ed entrato in vigore in data 20/05/2017 (il "**Regolamento**"), sul Responsabile Unico del Procedimento;
- y) l'art. 10.4 del **Regolamento** che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche introdotte dal Decreto Correttivo e che consente a CAL di sottoscrivere la sola determina a contrarre nel caso di adesione a Convenzioni;
- z) l'art. 21.1 del **Regolamento** medesimo che prevede che "*l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000 avviene in via preferibile mediante adesione alle Convenzioni Consip, alle convenzioni regionali (NECA) o alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999*";

VISTI

- aa) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15/06/2016 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di CAL, il dott. Gianantonio Arnoldi;
- bb) l'atto del 22/05/2018 (Prot. AD-220518-00001) con cui l'Ing. Giacomo Melis è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto;
- cc) la Richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti datato 8/05/2018, ricevuta in data 17/05/2018;

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

1. di aderire, tramite il portale www.arca.regione.lombardia.it, alla **Convenzione NECA** - Ed. 3 per il servizio di agenzia viaggio per trasferte di lavoro in favore di **CAL**, di cui alla precedente lett. l), comprensiva di tutti i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. di procedere con l'adesione alla suddetta **Convenzione** secondo l'iter procedurale di cui al *Manuale di supporto all'utilizzo del NECA* (Allegato 6) inoltrando un **Ordinativo di Fornitura**, avente una durata contrattuale di 365 giorni, al Fornitore **REGENT INTERNATIONAL S.R.L.** (P.IVA 00979301009), con sede legale e domiciliazione in Roma, Via Appennini n. 47, alle condizioni normative e contrattuali previste dalla medesima **Convenzione** e dai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 3);
3. di procedere, tramite le Unità Richiedenti, con l'invio al Fornitore delle Richieste di consegna relative al servizio di agenzia viaggi e dei servizi connessi nel corso della durata contrattuale;
4. di richiedere il servizio connesso di consulenza per la *travel policy (TP)* di CAL, di cui al par. 3.1 del Capitolato Tecnico (Allegato 3);
5. di quantificare il corrispettivo del contratto attuativo della Convenzione per il servizio di agenzia viaggio e dei servizi connessi per la durata contrattuale di 365 giorni, nell'importo complessivo pari ad **Euro 30.000,00 (trentamila/00)**, al netto di IVA nelle misure di legge;
6. di procedere con i necessari adempimenti preordinati all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e a ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina;
7. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di CAL S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente.

Milano, 31 Maggio 2017

Allegati:

1. Convenzione;
2. Dettaglio Convenzione;
3. Capitolato Tecnico
4. Corrispettivi;
5. Allegato 2 della Richiesta di Attivazione dell'Ufficio Gare e Contratti;
6. Manuale di supporto all'utilizzo del NECA_7/5/2018.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

**L'Amministratore Delegato
(Dott. Gianantonio Arnoldi)**



Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, accerta la sussistenza delle condizioni di legge necessarie all'affidamento oggetto della presente determina e dichiara che non sussistono motivi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Giacomo Melis)



Il Direttore dell'Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell'appalto di cui alla presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

(Ing. Giacomo Melis)

